



**ADICONSUM
BRESCIA**

Associazione Difesa Consumatori APS

VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO TERRITORIALE ADICONSUM BRESCIA

Il giorno 29 settembre 2021, alle ore 16.00, presso la sede CISL di Brescia in via Altipiano d' Asiago n.3, si è riunito il Consiglio Territoriale ADICONSUM Brescia, con il seguente o.d.g.:

- Modifica statuto ADICONSUM BRESCIA in APS;
- Varie ed eventuali
-

Il Presidente Adiconsum, dopo un breve saluto, propone il Segretario Aggiunto UST CISL di Brescia, nella persona di Paolo Reboni a Presiedere i lavori del Consiglio Territoriale Adiconsum. Lo stesso viene eletto all'unanimità.

Reboni, dopo aver constatato la presenza dei due terzi dei Consiglieri aventi diritto al voto, così come previsto dal vigente statuto (27/11/2009) art. 30, necessari per poter apportare le modifiche statutarie dovute ad obblighi di legge, dichiara aperti i lavori.

Sono presenti: Punzi Giovanni, Vilardi Giuseppe, Restieri Giuseppe, Polato Mara, Albertinelli Lino, Minelli Silvio, Calvetti Pietro Giovanni, Parecchini Massimo, Pluda Alberto, Chiocci Valter, Paiardi Marta, assenti giustificati: Messina Antonio, Di Stasio Rocco e Cremaschini Angela. Funge da Segretaria dell'assemblea Baleta Anina.

Il Presidente Adiconsum illustra brevemente la necessità di apportare le necessarie modifiche statutarie perchè l'Adiconsum di Brescia è un'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e diventa un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 6 giugno 2016 nr. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 Codice del Terzo Settore, del Codice del Consumo e successive modifiche di legge.

Evidenzia che l'Associazione dopo le modifiche statutarie apportate a seguito del "Codice del Terzo Settore", ha finalità e attività sociali, le attività che può svolgere l'associazione, i patti associativi e partnership, gli associati, gli organismi statutari, il libro dei soci obbligatorio, il Congresso Territoriale, l'Assemblea dei soci ecc. Propone anche la modifica del logo dell'associazione a seguito della modifica statutaria.

Dopo alcuni interventi da parte dei Consiglieri il Presidente dell'assemblea Paolo Reboni mette ai voti le modifiche apportate al nuovo statuto dell'ADICONSUM Brescia APS riscontrando che le stesse vengono approvate con voto unanime dei presenti.

Dopo alcune comunicazioni di carattere organizzativo, da parte del Presidente Adiconsum Brescia APS, non essendoci altri interventi il Presidente dell'assemblea, nel ringraziare i presenti per il contributo apportato, i suggerimenti, le integrazioni, dichiara chiuso il Consiglio Territoriale Adiconsum Brescia APS alle ore 19,00.

Brescia, 29.09.2021

Il Segretario dell'assemblea
(Baleta Anina)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzionale Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrazione n. 19 OTT. 2021
al n. 3742 S3
versati € *Emile*
per IL DIRETTORE

L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti

Presidente dell'assemblea
(Reboni Paolo)

Via Altipiano d'Asiago, 3 – 25128 BRESCIA (BS)

Tel: 0303844700 – Fax: 0303844701 – e-mail: adiconsum.brescia@cisl.it

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Durata

- 1.1 ADICONSUM Brescia APS, con sede in Brescia — Via Altipiano di Asiago, n. 3, è una Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile, ed è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS) e s.m.i., del Codice del Consumo e successive modifiche di legge, di seguito denominata "Associazione".
- 1.2 L'Associazione opera in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale ed è socia aderente dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto. L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ADICONSUM - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ADICONSUM. Parimenti è Socia aderente dell'ADICONSUM Lombardia, livello regionale dell'ADICONSUM.
- 1.3 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ADICONSUM, l'Associazione accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
- 1.4 L'Associazione, con delibera del Consiglio Territoriale, può istituire sedi secondarie, sedi distaccate, sportelli. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di XXXXX non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Territoriale. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

Finalità Sociali

- 2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro e ha come oggetto la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche come risparmiatori e fruitori di servizi somministrati, nell'ambito del territorio provinciale di Brescia. E' posta particolare attenzione alle persone in situazione di difficoltà economico-finanziaria, in situazione di sovraindebitamento, nonché di disagio sociale.

2.2 L'Associazione si ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata.

2.3 L'Associazione si propone di implementare ogni possibile difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori-utenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

il diritto alla salute pubblica e privata, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi anche finanziari e bancari, il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all'informazione ed alla formazione, all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia, il diritto alla tutela del risparmio, il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra-indebitamento e dell'usura.

2.4 L'Associazione si propone inoltre i seguenti obiettivi:

- a) promuovere una cultura associativa fra consumatori e utenti, col fine di aggregarli come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- b) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- c) promuovere la bilateralità e la pariteticità con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore attraverso la sussidiarietà, la concertazione, la solidarietà e la mutualità;
- d) promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati, stimolarne un'equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo.

Art. 3

Attività Sociali

3.1 Nel perseguire i propri scopi associativi, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, nell'ambito del proprio territorio, l'attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore, vale a dire: "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" in favore dei propri soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può anche svolgere attività di:

- a) sviluppo della partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione; individuazione di forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti;
- b) promozione dell'informazione, della formazione e dell'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, per tramite di siti internet o con l'utilizzo dei social, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- c) tutela degli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- d) rappresentanza degli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriali e regionali;
- e) rivendicazione di una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica locale, regionale, nazionale ed europea; un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;

- f) definizione di rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio di riferimento per sviluppare sinergie a favore dei consumatori;
- g) contrattazione con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private che operano a livello locale, di norme e principi che assicurino adeguate informazione, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;
- h) promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
- i) promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
- l) promozione di osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promozione di gruppi d'acquisto collettivi; stipula di accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promozione di azioni giudiziarie per reati che ledono gli interessi dei risparmiatori e dei consumatori, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario; vigilanza sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati; promozione di iniziative d'informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi; promozione di azioni a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico ed in ipotesi di cyberbullismo; promozione della mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;
- m) prevenzione, con ogni mezzo consentito dalla legge, del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;
- n) formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, che operano a livello locale o regionale, nonché con Università, Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e altri organismi pubblici e privati;
- o) Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante

l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3.3 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti fissati dal comma 4 art.17 CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Territoriale. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.5 L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

3.6 L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche organizzazioni, quali enti commerciali o non commerciali, fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche e quant'altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti.

Art. 4

Patti associativi e partnership

4.1 Conformemente agli indirizzi e alle direttive emanate dagli Organi Nazionali e Regionali dell'ADICONSUM, nell'ambito del proprio territorio di competenza, l'Associazione può

sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati e stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni, con esclusione di soggetti che esercitano attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Art. 5

Rapporti con ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS

5.1 Richiamando quanto già previsto al precedente Articolo 1.2, l'Associazione opera in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale ed è riconosciuta quale livello di articolazione per il territorio della Provincia/Comune di XXXXXX dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, di cui è socia aderente. Così come è Socia aderente di ADICONSUM Lombardia, livello regionale dell'ADICONSUM.

5.2 L'Associazione si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, nonché lo Statuto dell'ADICONSUM Lombardia e ad adeguarsi, nelle linee gestorie ed amministrative, alle deliberazioni dei rispettivi Organi Sociali.

5.3 In riferimento ad ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS Brescia il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza generale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

5.4 L'Associazione, per il proprio territorio di competenza, è titolare delle decisioni di politica consumerista nell'ambito degli indirizzi fissati dall'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS.

5.5 L'associazione territoriale può essere commissariata per le ragioni e con le modalità previste dall'art. 5.8 dello Statuto di Adiconsum Nazionale.

Art. 6

Associati

6.1 La qualità di Socio è attribuita a tutti coloro che, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ne facciano richiesta, aderendo all'Associazione, condividendone i principi e le finalità e impegnandosi a versare la quota associativa.

Tramite l'adesione alla struttura territoriale il socio aderisce altresì ad Adiconsum, Associazione difesa consumatori APS e ad Adiconsum Lombardia APS.

I Soci devono condividere i principi e le finalità di Adiconsum, si impegnano a versare la quota associativa, accettano le finalità e gli scopi dell'ETS, si impegnano a partecipare alle attività sociali e ad osservare gli Statuti dei vari livelli associativi, nonché le delibere assunte dagli Organi Sociali.

6.2 L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo che ratifica almeno semestralmente le richieste pervenute. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Territoriale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva seduta.

6.3 L'adesione all'Associazione si realizza tramite il versamento di una quota associativa da corrispondere secondo le modalità e l'ammontare definite dai competenti organi associativi.

6.4 Ogni associato, in regola con il pagamento della prevista quota associativa, ha diritto nel rispetto delle modalità previste di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e fruire dei servizi da essa erogati;
- b) elettorato attivo e passivo; il diritto di voto si esercita presso la struttura dell'Associazione di livello territoriale a cui si risulta regolarmente iscritti;
- c) prendere visione, al proprio livello associativo, di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con facoltà di ottenerne copia.

6.5 I soci sono obbligati a:

- a) osservare le norme dello Statuto Nazionale e di quello regionale, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale e del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- c) versare la quota associativa annuale da corrispondere secondo le modalità e gli importi stabiliti dai competenti organi associativi;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi associativi.

6.6 La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi 90 giorni dal sollecito di pagamento;
- d) per esclusione, con la procedura prevista dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

6.7 L'Associazione consegnerà la tessera – emessa dalla Presidenza Nazionale dell'ADICONSUM - che è obbligatoria per tutti i soci dell'ADICONSUM. La tessera costituisce l'unico documento che attesta l'adesione del consumatore a tutti i livelli dell'ADICONSUM.

Art. 7

Organi Statutari

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) L'assemblea degli associati
- c) il Consiglio Territoriale;
- d) il Presidente;
- e) la Presidenza Territoriale;
- f) eventualmente l'Organo di Controllo;

7.2 Non può essere nominato componente degli Organi, e, nel caso, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

7.3 Al fine di favorire il principio di democraticità elettiva nelle cariche amministrative, è possibile ricoprire il ruolo di Presidente Territoriale o di componente la Presidenza Territoriale per un massimo di tre mandati, corrispondenti ad anni 12.

Art. 8

Libri sociali obbligatori

8.1. Oltre alle scritture contabili e di bilancio, prescritte negli articoli 13, 14 del D. Lgs. 117/2017, al registro dei volontari di cui all'art. 5 dello Statuto, prescritto nell'art 17 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Territoriale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Territoriale, dell'organo di controllo, e di tutti gli altri organi sociali.

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono tenuti a cura della Presidenza Territoriale. I libri di cui alla lettera c) del superiore comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9

Congresso Territoriale

9.1 Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

9.2 Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dalla Presidenza Territoriale;
- dal Consiglio Territoriale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un terzo dei Soci.

9.3 Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate per iscritto.

9.4 Il Congresso Territoriale è costituito dai Soci Ordinari in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

9.5 Il Consiglio Territoriale può prevedere che le riunioni del Congresso Territoriale possano svolgersi, in un arco di tempo determinato, anche tramite assemblee separate, per ciascun ambito

territoriale. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto analogicamente compatibili ed applicabili

9.6 Le riunioni sono convocate dal Presidente Territoriale, previa delibera del Consiglio Territoriale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc).

9.7 L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento al Congresso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità personale dell'associato che partecipa e vota ovvero del delegato.

9.8 Il Congresso Territoriale, in sessione ordinaria e straordinaria, salvo quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18, è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti presenti; gli aventi diritto possono partecipare in proprio o conferire delega scritta ad altro componente

Il quorum richiesto, in seconda convocazione, è quello della maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti in proprio o che abbiano conferito delega con le suddette modalità.

9.9 Attribuzioni del Congresso territoriale.

- fissa e verifica le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi nazionali e Regionali dell'ADICONSUM.
- Elegge e revoca a scrutinio segreto:
 - i componenti del Consiglio Territoriale, dopo averne determinato il numero;
 - i componenti dell'Organo di Controllo, se presente;
- Elegge, ogni quattro anni, i delegati per la composizione del Congresso Regionale dell'ADICONSUM secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal regolamento di attuazione dello Statuto ADICONSUM e dallo Statuto dell'ADICONSUM Lombardia. Ratifica le delibere di azioni di responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- Ratifica le modificazioni dello statuto, come da art. 18 dello stesso.
- Ratifica lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, come da art. 17 dello statuto.

- Delibera e ratifica su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Territoriale.

9.11 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 17 e 18.

9.12 Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

9.13 Il Congresso Territoriale è presieduto dal Presidente Territoriale.

9.14 In caso di mancata ratifica da parte del Congresso delle delibere assunte, le stesse dovranno ritenersi nulle

Art.10

L'assemblea degli associati

10.1 Gli associati hanno tutti pari diritti e doveri, nonché titolarità di voto per le delibere di approvazione o di modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

10.2 L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.

10.3 L'assemblea degli associati determina lo scopo dell'ente e le regole che lo organizzano in base alle indicazioni tassative e le direttive ricevute dal Congresso.

10.4 L'assemblea approva il bilancio o il rendiconto e a tal fine verrà convocata, per legge, una volta l'anno.

10.5 Gli associati possono essere convocati per un'assemblea ordinaria o straordinaria quando:

- se ne ravvisa la necessità;
- ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera l'approvazione del programma e del bilancio o rendiconto contabile e delle rendicontazioni necessarie.

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria viene proposta ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'Ente. Delibera sulle richieste di modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina del liquidatore.

Quorum

Le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione sono valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto. Il Congresso ha diritto di ratifica delle delibere.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega o procura scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con numero d'iscritti inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero d'iscritti non inferiore a 500.

L'associato può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' consentito lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Art. 11

Consiglio Territoriale

11.1 Il Consiglio Territoriale è l'organo gerente dell'Associazione; è formato da componenti eletti democraticamente dal Congresso e dura in carica quattro (4) anni.

11.2 Il Consiglio Territoriale è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma due volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc.). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

11.3 Elegge al suo interno e revoca al suo interno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, un eventuale vice presidente e gli altri componenti della Presidenza Territoriale, predeterminandone il numero. Su proposta della Presidenza Territoriale, e sulla base degli indirizzi formulati dal Congresso Territoriale, formula il programma annuale dell'Associazione.

11.4 Il Consiglio Territoriale, inoltre, su proposta della Presidenza Territoriale:

- a) coordina i lavori e l'azione dell'Associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali;
- b) nell'ambito delle direttive degli Organi Nazionali e Regionali, monitora il corretto versamento delle quote associative;
- c) redige, su proposte della Presidenza, i bilanci annuali preventivi e consuntivi e le relative relazioni;
- d) promuove il Congresso Territoriale;
- e) convoca l'assemblea;
- f) provvede alla sostituzione dei componenti del Consiglio Territoriale, venuti a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato, mediante la cooptazione del primo tra i soci non eletti. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio stesso. Qualora sia esaurita la lista dei non eletti l'Assemblea provvederà a nominare i sostituti.
- g) delibera, su proposta della Presidenza Territoriale, il deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri;

- h) delibera sull'istanza di ammissione all'Associazione, su richiesta dell'interessato;
- i) delibera sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- l) predispone eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e alla ratifica del Congresso territoriale;
- m) ratifica, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Territoriale per motivi di necessità e urgenza.
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame.

11.5 La seduta del Consiglio Territoriale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

11.6 Le decisioni del Consiglio Territoriale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

11.7 L'intero Consiglio Territoriale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti da qualsiasi motivo derivante.

11.8 Il funzionamento del Consiglio Territoriale può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

Art. 12

Presidente territoriale

12.1 Il Presidente dura in carica 4 anni e ha la rappresentanza legale, politica e giuridica dell'Associazione. La dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

12.2 Il Presidente appone la propria firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, verificando eventuali limiti posti dal Consiglio Territoriale. Rappresenta l'Associazione, nell'ambito del territorio della Provincia di Brescia, nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali; assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'Associazione, attua le decisioni dei superiori organi deliberanti.

12.3 Il Presidente convoca il Consiglio Territoriale e la Presidenza Territoriale.

12.4 In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Territoriale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.5 Il Presidente può delegare il Vice Presidente, quando eletto, e/o i Segretari di Presidenza per talune determinate facoltà.

12.6 In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti sono esercitati dal Vice Presidente, quando eletto, o da un componente la Presidenza Territoriale designato dal Presidente.

Art. 13

Presidenza Territoriale

13.1 La Presidenza Territoriale, composta dal Presidente, dal Vice Presidente, se proposto, e dai Segretari di Presidenza, eletti ai sensi del precedente art. 11, è l'organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Consiglio Territoriale e dura in carica quattro (4) anni.

13.2 La Presidenza Territoriale risponde collegialmente del proprio operato e della gestione del patrimonio finanziario di fronte ai superiori organismi statutari.

13.3 La Presidenza Territoriale:

- a) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Territoriale su proposta del Presidente;
- b) predispone i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;
- c) propone al Consiglio territoriale, che provvederà a redigerli, i bilanci consuntivi e preventivi che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e delibera le variazioni di bilancio, nonché la destinazione di nuove entrate;
- d) nomina i dirigenti ed i responsabili dell'Associazione;
- e) delibera sugli altri oggetti sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Territoriale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

13.4 In caso di decadenza o dimissioni del Presidente decade l'intera Presidenza Territoriale.

13.5 Il Presidente e la Presidenza Territoriale decadono dalle loro funzioni anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Territoriale dell'Associazione. La proposta di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Territoriale. La delibera sulla proposta va assunta nella prima riunione

successiva del Consiglio Territoriale, da effettuarsi entro 60 giorni da quello in cui è avanzata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Territoriale.

Art. 14

Organo di controllo

14.1 Qualora ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 comma 2 del d.lgs 117/2017, l'Associazione si dota di un Organo di controllo.

Se presente, l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, se dovuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Patrimonio e Risorse Economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2 Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione s'avvale:

- a) dei contributi dei soci, dei privati, degli enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- b) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- d) della raccolta fondi, attraverso attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le eventuali linee guida adottate dalle Autorità preposte.
- e) proventi da attività diverse di cui all'art 6 del codice del terzo settore.
- f) ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Art. 16

Bilancio

16.1 L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

16.2 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

16.3 Dal Bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.

16.4 Il bilancio dell'Associazione, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

16.5 In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.

16.6 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

16.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

16.8 In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno) milione di euro, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

16.9 I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 17

Scioglimento

17.1 L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27.c.c.

17.2 La Presidenza Territoriale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporre il suo scioglimento.

17.3 Lo scioglimento dell'Associazione, così come la trasformazione, la fusione o la scissione, è deliberato dall'Assemblea straordinaria e ratificato dal Congresso Territoriale con voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i 4/5 degli associati

17.4 In caso di scioglimento della Associazione, il Congresso Territoriale nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Comunque, qualsiasi sia la causa dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto con le procedure e le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 18

Modifiche statutarie

18.1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria e ratificate dal Congresso territoriale in seduta straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 19

Regolamenti

19.1 Compatibilmente con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, dallo Statuto Regionale, dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e dal presente Statuto, l'Associazione può dotarsi dei regolamenti necessari allo svolgimento della vita associativa.

19.2 I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Territoriale su proposta della Presidenza Territoriale.

Art. 20

Incompatibilità

20.1 Per affermare l'assoluta autonomia dell'Associazione in tutte le sue articolazioni nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività

interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie dell'Associazione, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, valgono le incompatibilità definite con l'apposito Regolamento Nazionale.

Art. 21

Disposizioni generali

21.1 Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono il Codice Civile, il Codice del Terzo Settore, le disposizioni di legge vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.